



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Fano

ORDINANZA

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Fano,

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n°84 *“Riordino della legislazione in materia portuale”* e successive modifiche/integrazioni, ed, in particolare, l’art.8, lett. h, che disciplina la competenza nell’amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo;

VISTO il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. ed il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e s.m.i. e, in particolare, l’art.6 comma 7 del “Nuovo Codice della Strada” concernente il potere del Comandante del porto, Capo del Circondario marittimo, di disciplinare con Ordinanza ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione la circolazione nelle strade aperte all’uso pubblico in aree portuali;

VISTO il D.M. in data 8 giugno 1987 recante “Regolamento dell’accesso nelle zone portuali ed Aree Demaniali Marittime”;

VISTI gli indirizzi nel tempo pervenuti dagli enti centrali anche al fine di chiarire il regime delle competenze a disciplinare la circolazione e la viabilità nell’ambito dei porti, a consentire limitazioni e vincoli all’accesso ai porti alla luce della prioritaria esigenza e necessità di garantire la sicurezza nelle aree portuali;

VISTA da ultimo, il Dispaccio prot. n°77712 in data 10/06/2019 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto relativo ad “Ordinanze di disciplina degli accessi in porto e relativi provvedimenti di autorizzazione”;

VISTA la nota prot. n. 0023939 in data 08/03/2023 con la quale il Comune di Fano ha condiviso le modifiche apportate all’attuale assetto della viabilità;

- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. c) ed i) del D. Lgs. n°112/1998, sono mantenute allo Stato le funzioni relative alla regolamentazione della circolazione, in particolar modo veicolare, ai sensi degli artt.5 e 6, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n°285, per motivi di sicurezza pubblica, di sicurezza della circolazione, di tutela della salute e per esigenze di carattere militare;
- VISTO** il vigente regolamento portuale, reso esecutivo con propria ordinanza n°14/2011 in data 25/05/2011;
- VISTI** gli articoli 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA** la propria ordinanza n. 20/2014 in data 21/05/2014, recante "Disciplina della circolazione dei veicoli e delle persone in ambito portuale";
- RAVVISATA** l'esigenza di stabilire nuovi e funzionali criteri di regolamentazione per l'accesso di persone e di mezzi in ambito portuale rispetto ai precedenti, alla luce del mutato assetto di alcune aree del porto di Fano, nonché a seguito degli ultimi adeguamenti strutturali posti in essere tesi ad elevarne gli standard di sicurezza;
- RITENUTO** pertanto necessario aggiornare il regime di disciplina della circolazione e dell'accesso dei veicoli e delle persone nell'ambito portuale di Fano, allo scopo di seguitare a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, a sistema con il regolare svolgimento delle operazioni marittime e portuali.
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso "*Regolamento per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale*".

Articolo 2

La presente ordinanza abroga e sostituisce la propria ordinanza n. 20/2014 in data 21/05/2014, in premessa citata.

Articolo 3

L'Autorità marittima è da intendersi manlevata da ogni tipo di responsabilità direttamente o indirettamente riconducibile a comportamenti difforni da quanto previsto nel presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che viene inviata ai soggetti interessati nonché pubblicizzata mediante inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito Web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/fano/ordinanze

Salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, l'inosservanza della presente Ordinanza, a seconda dei casi, sarà sanzionata ai sensi:

- degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- del Codice della Strada.

Fano, (data della registrazione)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Stefania BATTISTA

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate*

Firmato Digitalmente da/Signed by:

STEFANIA BATTISTA

In Data/On Date:

martedì 14 marzo 2023 12:52:29



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Fano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE E PEDONALE IN AMBITO PORTUALE**

EDIZIONE 2023

REGISTRAZIONE AGGIUNTE E VARIANTI

N.	FIRMA DI CHI ESEGUE LA VARIANTE	DATA
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

INDICE GENERALE

TITOLO I – GENERALITA’

- Articolo 1 Ambito di applicazione;
- Articolo 2 Definizioni;
- Articolo 3 Individuazione delle aree portuali;

TITOLO II – VIABILITA’

- Articolo 4 Disposizioni generali;
- Articolo 5 Velocità;
- Articolo 6 Circolazione veicolare;
- Articolo 7 Circolazione pedonale;
- Articolo 8 Obblighi per i concessionari;
- Articolo 9 Disposizioni particolari per la zona “A”;
- Articolo 10 Disposizioni particolari per la zona “B”;

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI

- Articolo 11 Permesso di accesso in porto;
- Articolo 12 Trasporti eccezionali;
- Articolo 13 Carrelli elevatori;

TITOLO IV – ALTRE DISPOSIZIONI

- Articolo 14 Visite guidate;
- Articolo 15 Ulteriori disposizioni di dettaglio;
- Articolo 16 Circolazione animale;
- Articolo 17 Tutela della privacy;
- Articolo 18 Obblighi relativi alla segnaletica/alla cartellonistica in ambito portuale e accessori per la sicurezza;
- Articolo 19 Deroghe.

ALLEGATI

- 1 - Planimetria del porto;
- 2 - Allegato 2;
- 3 - Allegato 3.

TITOLO I

GENERALITA'

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione, la fermata e la sosta (come definiti dal vigente Codice della Strada) dei veicoli e delle persone nelle aree demaniali marittime ricomprese nell'ambito portuale di Fano, come elencate al successivo *articolo 3*.
2. Per quanto non espressamente contemplato/previsto nel presente provvedimento, in materia di circolazione stradale, si fa rinvio alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal vigente "*Codice della Strada*" e norme collegate.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Per "**veicolo**", si intende il mezzo meccanico di qualsiasi specie così come individuato dal Codice della Strada (articoli 46 e 47).
2. Per "**operatori/utenti portuali**" si intendono:
 - a) titolari e dipendenti delle aziende/ditte che operano nel porto di Fano;
 - b) soggetti che hanno presentato apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e che svolgono la loro attività in ambito portuale;
 - c) soggetti iscritti nel registro sommozzatori tenuto dall'Ufficio circondariale marittimo di Fano o comunque autorizzati ad operare nel Compartimento Marittimo di Pesaro;
 - d) titolari delle concessioni demaniali marittime assentite in ambito portuale;
 - e) armatori, e/o loro rappresentanti, delle unità navali che fanno base e/o scalo nel porto di Fano, nonché i marittimi imbarcati sulle predette unità;
 - f) proprietari e/o marittimi imbarcati su unità da diporto;
 - g) dipendenti della/e società incaricata/e dei servizi d'interesse generale: manutenzione, riparazione e pulizia di aree demaniali marittime portuali; manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione pubblica, manutenzione e riparazione di impianti idrici, elettrici o fognari, pulizia dello specchio acqueo, servizio rifiuti, raccolta rifiuti prodotti da unità navali;
3. Per "**operatori marittimi**" si intendono:
 - a) consulenti chimici di porto;
 - b) personale di organismi riconosciuti o affidati per il traffico mercantile, da pesca e da diporto;
 - c) fornitori di bordo o loro rappresentanti;
 - d) raccomandatari/agenti marittimi;
 - e) tecnici di aziende specializzate nella riparazione navale designate dai rispettivi cantieri, nonché tecnici di aziende operanti nel settore marittimo.

4. Per “**linea gialla**” si intende: la linea longitudinale continua e parallela al ciglio banchina, ove esistente, di colore giallo, segnalante area di lavoro e operativa e caratterizzata da un maggior rischio.

Articolo 3

(Individuazione delle aree portuali)

Ai fini del presente provvedimento, l'ambito portuale di Fano, la cui individuazione risulta più facilmente evincibile dall'elaborato planimetrico (*allegato 1*) allegato alla presente per formarne parte integrante, è da considerarsi idealmente suddiviso nelle seguenti zone:

Zona A *(le cui aree sono individuate in arancione nell'allegato stralcio planimetrico)*

Vi fanno parte tutti gli spazi c.d. “**operativi**”, riservati all'espletamento di specifiche attività/operazioni di stampo marittimo e portuale ovvero, per loro natura, ritenuti pericolosi per un pubblico utilizzo; detti spazi, da considerarsi tendenzialmente preclusi al libero transito, comprendono nello specifico:

- le banchine delle darsene portuali, rispettivamente denominate “darsena *Pipeta*”, “darsena *Giurgin*” e “darsena *Nuova*”, numerate progressivamente dalla n°1 alla n°14;
- il “Molo della Liscia”, posta tra il ponte ciclo/pedonale denominato “*de Barbon*” e l'imboccatura del canale “Albani”;
- i tratti banchinati del canale “Albani”;
- molo di levante;

Zona B *(le cui aree sono individuate in giallo nell'allegato stralcio planimetrico)*

Vi fanno parte tutti i restanti spazi del sedime portuale, da considerarsi “**non operativi**” e tendenzialmente destinati anche al pubblico uso; detti spazi comprendono segnatamente:

- via lungomare Mediterraneo;
- via Pilo Biancalana;
- il molo di ponente;
- le aree di parcheggio poste in prossimità delle banchine n°10 e n°11, individuate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
- aree demaniali marittime poste tra la Darsena Borghese ed il ponte della Ferrovia;
- passeggiata del “*Lisippo*”;
- ponte “*de Barbon*”.

Zona C *(le cui aree sono individuate in verde nell'allegato stralcio planimetrico)*

aree demaniale marittime da ritenersi escluse dall'ambito portuale in senso stretto, in quanto costituente un naturale e imprescindibile collegamento del tessuto viario cittadino con gli ambiti portuali stessi, aperto alla viabilità pubblica e, pertanto, ricadente nelle complessive e piene competenze gestorie proprie della locale Civica amministrazione.

TITOLO II

VIABILITA'

Articolo 4

(Disposizioni generali)

1. Ogni forma di circolazione in ambito portuale, tanto veicolare quanto pedonale, deve conformarsi a necessari parametri di attenzione e prudenza, ponderati sulla scorta della particolarità del sito nonché delle possibili e non preventivabili insidie; in particolare, gli avventori portuali devono costantemente tenere in debita considerazione:
 - le obiettive condizioni di rischio riconducibili alla circolazione in ambiti spaziali prossimi a specchi acquei portuali, causa anche l'assenza di barriere di ritenuta contro la caduta in acqua di veicoli e persone;
 - le particolari tipologie di attività che si esplicano in talune aree portuali;
 - la contestuale circolazione di veicoli e pedoni;
 - la possibilità che il manto stradale o, in generale, le strutture e gli arredi portuali siano interessati da fenomeni improvvisi, non prevedibili e, pertanto, non segnalati nell'immediatezza del loro verificarsi;
 - la possibile influenza sulla libera e sicura fruizione degli ambiti portuali di condizioni meteo-marine sfavorevoli ovvero di eventuale scarsa visibilità.
2. Ove la segnaletica regolante la viabilità risulti assente e/o scarsamente visibile, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano adeguatamente lontani dal ciglio delle banchine.
3. Nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra, avendo cura comunque di rispettare quanto indicato al comma precedente circa l'adeguata distanza dal ciglio delle banchine.
4. In ogni caso, in considerazione della natura dei siti e degli spazi di manovra di banchina, la circolazione dei pedoni, delle autovetture, dei cicli, motocicli e velocipedi su tutto l'ambito portuale è rimessa alla valutazione del prudente apprezzamento dell'utenza che ne assume la piena ed incondizionata responsabilità, salvi eventuali diritti verso terzi.
5. In considerazione della peculiarità degli ambiti disciplinati con il presente provvedimento, della loro limitata ampiezza, delle possibili congestioni interessanti vie portuali nonché della necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione/portuale e di garantire costantemente l'ordinaria percorribilità di eventuali vie di fuga al verificarsi di situazioni emergenziali, in ogni momento e ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima può essere disposta la rimozione d'ufficio dei veicoli che possano costituire intralcio ad operazioni di soccorso in atto ovvero ad attività marittime/portuali in corso. Le conseguenti spese per la rimozione, il trasporto e la custodia del/dei mezzo/i interessato/i saranno addebitate al proprietario del/dei medesimo/i.

6. In tutte le aree portuali interessate dal presente provvedimento trovano, all'occorrenza, applicazione provvedimenti amministrativi di interdizione temporanea della circolazione pedonale e veicolare, valevole anche nei confronti dei soggetti e dei veicoli dotati di regolare permesso d'accesso/autorizzazione, in occasione di operazioni di imbarco/sbarco/trasbordo di merci, rifornimento di carburante a mezzo autobotte ad unità navali, manifestazioni pubbliche ed ogni altro peculiare provvedimento rientrante nelle competenze proprie del Comandante del Porto.
7. In virtù di quanto sopra rappresentato, l'Autorità marittima è da ritenersi manlevata da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'assunzione, da parte di chicchessia, di comportamenti in contrasto con la presente disciplina.

Articolo 5

(velocità)

Fatti salvi ulteriori limiti indicati nei successivi articoli, per tutti gli ambiti portuali regolamentati dal presente provvedimento è istituito il limite di velocità massima di **30 (trenta) km/h**, derogabile solo ed esclusivamente da automezzi appartenenti a Forze di Polizia o ad Amministrazioni/Enti/Associazioni eventualmente impegnati a riscontrare specifiche situazioni emergenziali in atto.

Articolo 6

(circolazione veicolare)

Salvo quanto riportato nelle disposizioni particolari di cui ai successivi artt. 9, 10 e 11, relativamente all' accesso, al transito, alla sosta e alla fermata dei veicoli, motocicli, ciclomotori e mezzi in genere comunque denominati, e fermo restando le norme generali in materia di circolazione stradale, nelle aree demaniali marittime soggette alle norme del presente Regolamento, ed individuate al precedente articolo 3, sono **sempre vietate/i**:

1. la sosta al di fuori degli spazi espressamente individuati mediante apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, conforme alle norme del "*Codice della Strada*"; tale divieto è derogabile esclusivamente in caso di fermata:
 - per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle singole operazioni marittime/portuali; il personale conducente non potrà allontanarsi dal veicolo se non al fine di compiere le operazioni stesse, e comunque nel rispetto di quanto stabilito nei successivi punti del presente articolo.
2. la sosta e la fermata in prossimità degli impianti di distribuzione carburanti, delle autocisterne in attività, delle unità che effettuano attività di bunkeraggio e delle unità che stiano trattando/trasportando/impiegando sostanze infiammabili e/o prodotti pericolosi in genere;
3. il transito, la sosta e la fermata in prossimità di autogrù o altri mezzi meccanici in movimento, per un raggio non inferiore a metri 50 (cinquanta);
4. il transito in prossimità del ciglio delle banchine, dal quale deve essere mantenuta una distanza minima di sicurezza rispondente al limite invalicabile opportunamente individuato da strisce continue di colore giallo (ove presenti e ben visibili); in ogni caso la distanza dal ciglio banchina non deve essere inferiore a metri 1,5;

5. la sosta e la fermata in prossimità del ciglio banchina, ad eccezione dei veicoli che siano autorizzati ad operare in ambito portuale, al fine di effettuare operazioni commerciali, di rifornimento carburante, imbarco del pescato o di attrezzature di bordo, purché nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 5.1. la distanza dal ciglio banchina non deve essere inferiore a **metri 1,5**;
 - 5.2. il personale conducente non potrà allontanarsi dal veicolo se non al fine di compiere le operazioni stesse;
 - 5.3. il veicolo deve essere posizionato parallelamente al ciglio banchina e con le ruote sterzanti non sterzate;
 - 5.4. il motore del veicolo deve essere spento, con la marcia ed il freno a mano inseriti;
 - 5.5. deve essere attivata la “Segnalazione luminosa di pericolo”, come definita dall’art. 151 del C.d.S. (cd. quattro frecce);
 - 5.6. il veicolo deve allontanarsi immediatamente una volta terminata l’operazione.
6. l’uso di strumenti di segnalazione acustica al di fuori dei casi di assoluta necessità;
7. il sorpasso tra veicoli;
8. la sosta o la fermata di rimorchi senza motrice, nonché dei carrelli utilizzati per il trasporto barche al di fuori delle aree all’uopo destinate;
9. l’allontanamento del conducente dal veicolo, nel caso di fermate temporanee non rientranti nelle casistiche previste dal presente articolo; in ogni caso deve essere sempre attivata la segnalazione luminosa di cui al precedente punto 5.5.;
10. il transito, la sosta e la fermata con roulotte, caravan ed autoveicoli, in ogni modo destinati ad utilizzo abitativo, nonché occupare ed adibire ad accampamento le aree che costituiscono lo stesso ambito portuale;
11. intralciare oltre il tempo strettamente necessario aree operative di carico/scarico o zone di alaggio e varo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni e servizi portuali, o l’espletamento dei servizi di emergenza;
12. il transito di biciclette, al di fuori di piste ciclabili o comunque zone all’uopo destinate dal Comune ed opportunamente segnalate, che non siano condotte a “a mano”; non è mai consentito il transito di biciclette tra il ciglio banchina e la linea gialla (ove presente e ben visibile) - in ogni caso la distanza dal ciglio banchina non deve essere inferiore a **metri 1,5**;
13. la sosta nelle aree di parcheggio poste lungo tutto il perimetro della sede dell’Ufficio Circondariale marittimo di Fano, delimitate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo, anche per coloro muniti del permesso di accesso in porto di cui al successivo articolo 11;
14. la sosta nel piazzale antistante la sede dell’Ufficio Circondariale marittimo di Fano (Largo della Lanterna), delimitato da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo, anche per coloro muniti del permesso di accesso in porto di cui al successivo articolo 11;
15. la sosta nelle aree di parcheggio antistanti la sede “ex Sanità marittima”, sita in prossimità della banchina 10, delimitate da apposita segnaletica verticale ed

orizzontale di colore giallo, anche per coloro muniti del permesso di accesso in porto di cui al successivo articolo 11;

16. la sosta nelle aree di parcheggio antistanti la casermetta "V. Gaddoni", sita in via Lungomare Mediterraneo (banchina 9), delimitate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale di colore giallo, anche per coloro muniti del permesso di accesso in porto di cui al successivo articolo 11.

Le aree portuali di cui ai punti 13., 14., 15. e 16. del presente articolo, sono riservate esclusivamente alla sosta e fermata dei veicoli di servizio della Guardia Costiera, ovvero ai veicoli in uso al personale civile e militare in servizio attivo presso l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, muniti di apposito permesso rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Resta inteso che in tali aree è consentita la sosta e la fermata ai mezzi di servizio di forze dell'ordine, di polizia e di corpi armati dello Stato.

16. **Per prioritari motivi di sicurezza ed il potenziale pericolo di incidenti, è fatto inoltre divieto assoluto di utilizzare in tutto l'ambito portuale di Fano velocipedi a tre o più ruote, cicli elettrici, pattini, monopattini, *skate-board*, altri acceleratori di velocità e mezzi simili o assimilabili.**

Articolo 7

(circolazione pedonale)

Ferme restando le specifiche norme contenute nei successivi articoli, con particolare riguardo al generale divieto di accesso e circolazione nella predetta zona "A" (c.d. area operativa) rivolto a tutti coloro non espressamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, in ambito portuale ai pedoni **è fatto divieto di:**

1. transitare e/o sostare tra il ciglio banchina e la linea gialla; dove non presente o poco visibile, la distanza dal ciglio banchina non deve essere inferiore a metri 1,5, fatta eccezione per gli operatori marittimi autorizzati o per attività consentite;
2. accedere alle aree assentite in concessione, in assenza di espressa autorizzazione del soggetto gestore;
3. transitare e/o sostare in prossimità di autocisterne;
4. transitare e/o sostare nel raggio di azione di mezzi da lavoro (si citano a titolo non esaustivo camion, gru, carrelli e mezzi simili o assimilabili) e, comunque, qualunque altro mezzo meccanico anche di sollevamento (nonché all'interno o in prossimità di aree di lavoro o di manutenzioni o di spazi comunque interdetti);
5. transitare e/o sostare nelle zone riservate all'esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree destinate alla cantieristica navale, al rimessaggio imbarcazioni e/o ad attività comunque affini;
6. transitare e/o sostare nei pressi delle sbarre automatizzate di cui al successivo articolo 9, durante la movimentazione delle stesse;
7. transitare e/ sostare nei pressi di unità navali ormeggiate ad una distanza inferiore a metri 5 (cinque) da cavi d'ormeggio;
8. transitare e/o sostare a meno di metri 10 (dieci) da unità navali impegnate in operazioni di ormeggio e/o disormeggio ed operazioni commerciali in genere;

9. sedersi sul ciglio banchina o sulle bitte lungo le banchine;
10. accedere e sostare sulle scogliere presenti sui lati esterni ed interni dei moli (Levante e Ponente), poste a protezione degli stessi, e, in generale, ovunque situate, nonché sui frangi flutti costituenti la diga foranea posta esternamente alla passeggiata del “*Lisippo*”.

Le aree di cui al presente sono da considerarsi particolarmente pericolose per le loro caratteristiche intrinseche nonché per le insidie che possono essere generate dalle mareggiate; pertanto, chiunque, a qualunque titolo vi acceda, oltre a soggiacere alle sanzioni previste dalla vigente normativa, lo fa a proprio rischio e pericolo.

Dai divieti di cui al precedente comma possono ritenersi esclusi, di massima, gli operatori/utenti portuali, sempreché dediti alla propria attività lavorativa e, comunque, limitatamente alle fattuali necessità connesse allo svolgimento della medesima; ad ogni modo, gli stessi operatori portuali, ove si consideri applicabile la deroga in parola, oltre a rispettare le normative/disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, devono adottare ogni opportuna cautela del caso, avendo cura altresì di valutare l'eventuale e tempestiva sospensione di qualsivoglia operazione in corso al solo profilarsi di possibili rischi per la pubblica e privata incolumità.

Tenuto conto della oggettiva difficoltà di interdire l'accesso ed il transito nelle aree portuali c.d. operative, strettamente interconnesse e collegate naturalmente a tratti di viabilità comunale, i pedoni hanno l'obbligo di non intralciare le operazioni portuali e le attività nautiche in genere.

Fermo restando in ogni caso il diritto di precedenza dei pedoni rispetto ad autoveicoli e mezzi, è fatto obbligo ai pedoni di prestare in ogni caso la massima attenzione ad eventuali veicoli/motocicli/ciclomotori sopraggiungenti, stazionanti o in manovra.

I pedoni sono, in ogni caso, tenuti a regolare la propria andatura in funzione del manto stradale, delle condizioni meteorologiche, dell'illuminazione e della viabilità con particolare riguardo alle attività portuali (cantieristica, movimentazione e trasporto di materiali con mezzi meccanici, ecc.) prestando la massima attenzione al concreto pericolo di cadute accidentali in acqua, vista la mancanza di recinzioni e/o barriere d'interdizione sui cigli banchina. Restano fermi al riguardo le responsabilità e gli obblighi di vigilanza di soggetti minori da parte di genitori/tutori/coordinatori di gruppi e chiunque ne abbia titolo.

L'Autorità marittima si riserva la facoltà di limitare e/o interdire, in casi di particolare necessità ed anche senza obbligo di preavviso, il transito pedonale nell'ambito portuale per prioritarie esigenze di sicurezza.

Articolo 8

(Obblighi per i concessionari)

1. La circolazione veicolare e pedonale nonché l'utilizzazione in generale delle aree in concessione è regolata dal concessionario, con l'osservanza delle norme generali di

sicurezza stabilite dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 272/1999 nonché dalle altre norme specifiche per materia, vigenti in ambito portuale.

2. Al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, a pedoni e veicoli, i concessionari di aree demaniali marittime in ambito portuale hanno l'obbligo specifico di predisporre e mantenere in efficienza, ciascuno per il sedime di propria competenza, la segnaletica verticale, orizzontale e di sicurezza – conforme alle vigenti disposizioni di settore – eventualmente posta all'interno degli stessi spazi assentiti in concessione.
3. I concessionari in parola devono altresì provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento, allorquando si verifichi un loro eventuale danneggiamento conseguente o comunque riconducibile – in senso ampio – all'attività lavorativa svolta, nonché alla predisposizione immediata degli opportuni transennamenti, della cartellonistica del caso (ancorché temporanea), dei segnali monitori e di ogni altro accorgimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose; tali obblighi devono essere assolti anche nel caso si verifichino improvvisi fattori di pericolo, non immediatamente eliminabili.
4. Inoltre, al verificarsi di situazioni d'emergenza in ambito portuale, i concessionari devono adempiere, se del caso, alle ulteriori disposizioni di cui al successivo articolo 15.
5. Lungo i tratti di banchine/specchi acquei interessati dall'imbarco/sbarco di passeggeri e/o da attività commerciali a favore di avventori portuali, la responsabilità per eventuali danni/sinistri così come per ogni altro accadimento eventualmente affliggente persone e/o cose, deve ritenersi inquadrata esclusivamente in capo ai titolari delle specifiche concessioni demaniali marittime/autorizzazioni per lo svolgimento delle medesime attività, in quanto unici soggetti competenti ad attuare scrupolosamente le specifiche normative di sicurezza oltretché le necessarie accortezze del caso.

Articolo 9

(Disposizioni particolari per la zona "A")

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, le c.d. aree operative del porto rientranti nella **zona "A"** sono da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aree di lavoro e, pertanto, chiunque vi acceda, sia a piedi che con qualunque tipo di veicolo (compresi ciclomotori, biciclette e velocipedi) e nonostante all'uopo autorizzato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 11, lo fa a proprio rischio e pericolo, tenendo sempre in debita considerazione le peculiari caratteristiche degli ambiti spaziali di che trattasi nonché le specifiche attività che in parte di essi possono essere effettuate.

Pertanto, l'accesso e la circolazione in detta zona "A", deve ritenersi limitato e condizionato dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.

Non essendo sempre possibile prevenire o segnalare con immediatezza eventuali pericoli in atto, chiunque acceda all'interno delle aree portuali inquadrare quali zona "A", come di seguito meglio descritte, deve comunque rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti, ivi incluse le prescrizioni di cui al presente provvedimento, nonché adottare il buon senso e la diligenza del "buon padre di famiglia" quale criterio generale di valutazione preventiva di

qualsivoglia azione/omissione/comportamento/atteggiamento che si intende porre in essere, altresì accertandosi di non creare a se stesso e/o a terzi alcun pericolo, ancorché potenziale.

9.1. VEICOLI

In generale l'accesso, il transito, la sosta e la fermata dei veicoli sono consentiti, previo rilascio del permesso di accesso al porto di cui al successivo articolo 11, solo a coloro i quali devono svolgere attività lavorativa/operativa, fatte salve ulteriori e più specifiche deroghe/limitazioni previste per particolari zone, come di seguito riepilogate:

9.1.1. canale Albani

Considerata la ridotta ampiezza dei banchinamenti e l'assenza di barriere fisiche poste ai cigli banchina, a tutti i veicoli, compresi ciclomotori e velocipedi, sono vietati il transito, la sosta e la fermata.

9.1.2. darsena Pipeta

Sono presenti n. 02 (due) varchi di accesso:

- **varco darsena Pipeta 1** situato nei pressi della sede dell'Ufficio Circondariale marittimo (lato Pesaro) - all'ingresso è stata predisposta una sbarra automatizzata – sono vietate la sosta e la fermata in prossimità della stessa;
- **varco darsena Pipeta 2** situato nei pressi della sede dell'Ufficio Circondariale marittimo (lato Ancona) - in corrispondenza dell'ingresso sono presenti cavallotti metallici - vietata la sosta e la fermata in prossimità degli stessi.

Attraverso i suddetti varchi si accede alle banchine 1, 2, 3, 3 lato nord, 4 e 5; considerata la ridotta ampiezza dei banchinamenti e l'assenza di barriere fisiche poste ai cigli banchina, all'interno dell'intera darsena sono vietati a tutti i veicoli (compresi ciclomotori, biciclette e velocipedi) il transito, la sosta e la fermata.

L'accesso, previo rilascio del permesso provvisorio di cui al successivo articolo 11, da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, sarà consentito esclusivamente per l'espletamento di eventuali attività portuali ad opera di Ditte autorizzate (a seguito di presentazione di apposita SCIA alla Capitaneria di porto di Pesaro), per il tempo strettamente necessario al compimento delle stesse, ovvero ai proprietari/armatori delle unità da pesca ormeggiate presso la darsena in parola, per l'effettuazione di eventuali operazioni di carico/scarico materiale. In ogni caso, coloro autorizzati ad accedere a tale ambito portuale, dovranno attenersi altresì alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 9.1.2.1. la massima velocità consentita è di **10 Km/h**; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale);
- 9.1.2.2. è vietato effettuare manovre pericolose;
- 9.1.2.3. dare sempre la precedenza ai pedoni;
- 9.1.2.4. la circolazione dovrà avvenire ad una distanza di sicurezza dalla linea gialla (ove presente o visibile), e comunque mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio banchina a giudizio del conducente stesso;
- 9.1.2.5. è vietato il transito in caso di condizioni meteo avverse o di scarsa visibilità;

9.1.2.6. eventuali soste saranno limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico materiale.

9.1.3. banchine n. 6, 7 e 8

Considerata la ridotta ampiezza del banchinamento, l'assenza di barriere fisiche poste ai cigli banchina, a tutti i veicoli (compresi ciclomotori, biciclette e velocipedi) sono vietati il transito, la sosta e la fermata.

9.1.4. banchina n. 9

Sono presenti n. 02 (due) varchi di accesso:

- **varco principale** situato nei pressi del parcheggio antistante il ristorante "Pesce Azzurro" - in corrispondenza dell'ingresso sono state installate due sbarre automatizzate - sono vietate la sosta e la fermata in prossimità delle stesse;
- **varco banchina 9** situato nei pressi della casermetta "V. Gaddoni" - all'ingresso è stata installata una sbarra automatizzata - vietata la sosta e la fermata in prossimità della stessa.

La banchina 9 coincide con il tratto di strada di "Via Lungomare Mediterraneo" compreso tra i due varchi di ingresso sopra descritti; la circolazione avviene nei due sensi di marcia; sono sempre vietate la sosta e la fermata dalle 00.00 alle 24.00 in entrambi i lati della carreggiata.

9.1.5. banchina n. 10

Destinata esclusivamente alle operazioni di bunkeraggio delle unità navali.

La sosta o la fermata è consentita ai soli mezzi di lavoro e alle autocisterne, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle operazioni da compiere.

9.1.6. banchine nn. 11 e 12

E' presente n. 01 (uno) varco di accesso:

- **varco banchina 11** situato nei pressi della sede "ex Sanità marittima" - all'ingresso è stata predisposta una sbarra automatizzata - sono vietate la sosta e la fermata in prossimità della stessa.

Coloro autorizzati ad accedere a tale ambito portuale, dovranno attenersi alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 9.1.6.1. l'accesso, la sosta e la fermata dei veicoli lungo la banchina n. 11 e la banchina n. 12, sono consentite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle singole operazioni marittime/portuali ivi autorizzate;
- 9.1.6.2. la massima velocità consentita è di **10 Km/h**; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale);
- 9.1.6.3. è vietato effettuare manovre pericolose;
- 9.1.6.4. dare sempre la precedenza ai pedoni;
- 9.1.6.5. la circolazione, la sosta o la fermata dovranno avvenire ad una distanza di sicurezza dalla linea gialla (ove presente o visibile), e comunque mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio banchina a giudizio del conducente stesso;

9.1.6.6. è vietato il transito in caso di condizioni meteo avverse o di scarsa visibilità.

9.1.7. banchina n. 13

E' presente n. 01 (uno) varco di accesso:

- **varco banchina 13** - all'ingresso è stata predisposta una sbarra automatizzata – sono vietate la sosta e la fermata in prossimità della stessa.

La sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli destinati al parcheggio ed individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale. In ogni caso, coloro autorizzati ad accedere a tale ambito portuale, dovranno attenersi altresì alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 9.1.7.1. la massima velocità consentita è di **10 Km/h**; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale);
- 9.1.7.2. è vietato occupare/intralcicare, anche mediante biciclette e/o velocipedi, il passaggio pedonale adiacente al muro di cinta della predetta infrastruttura portuale;
- 9.1.7.3. dare sempre la precedenza ai pedoni.

9.1.8. Banchina 14

Banchina interamente in concessione e destinata ad attività di Cantieristica. Preclusa al libero transito.

9.1.9. molo di Levante

Considerata la natura intrinseca del molo di Levante, l'accesso è vietato a tutti i tipi di veicoli. Coloro che, per finalità lavorative, necessitano di accedere al predetto molo (esclusivamente nella parte in testata - porzione delimitata dall'esistente recinzione metallica) devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, mediante il rilascio del permesso provvisorio di cui al successivo articolo 11. In ogni caso, in tale ambito portuale bisognerà attenersi alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 9.1.9.1. la massima velocità consentita è di **10 Km/h**; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale);
- 9.1.9.2. è vietato effettuare manovre pericolose;
- 9.1.9.3. dare sempre la precedenza ai pedoni;
- 9.1.9.4. la circolazione dovrà avvenire ad una distanza di sicurezza dalla linea gialla (ove presente o visibile), e comunque mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio banchina a giudizio del conducente stesso;
- 9.1.9.5. è vietato il transito in caso di condizioni meteo avverse o di scarsa visibilità;
- 9.1.9.6. eventuali soste saranno limitate al tempo strettamente necessario per l'effettuazione delle attività da compiere.

9.2. PEDONI

L'accesso pedonale e dei velocipedi (condotti a mano) è consentito al personale marittimo regolarmente imbarcato sulle unità navali ormeggiate presso le predette aree operative, così come al personale impiegato presso le officine e i cantieri ivi presenti, ovvero a coloro i quali si trovino a svolgere attività lavorativa per conto di ditte appaltatrici (sempreché regolarmente autorizzate a seguito di presentazione di SCIA presso la Capitaneria di porto di Pesaro) nonché, più in generale, a quanti siano direttamente interessati da operazioni/servizi/attività regolarmente espletati ed autorizzati in detta area.

Le limitazioni di cui al presente punto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 7, non si applicano:

- ai passeggeri, muniti dell'apposito titolo di viaggio, in procinto di imbarcare o sbarcare da unità navali adibite al traffico passeggeri e ormeggiate alle banchine n. 3 (lato nord); detti soggetti devono comunque prestare la massima cautela durante il transito all'interno dell'area all'uopo delimitata, che comunque deve essere lasciata assolutamente sgombera in fase di ormeggio o disormeggio delle navi stesse;
- agli utilizzatori/assegnatari, o comunque direttamente interessati ai posti d'ormeggio dislocati lungo i tratti banchinati del Canale Albani e del Molo della Liscia.

Articolo 10

(Disposizioni particolari per la zona "B")

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, tenendo inoltre sempre in debita considerazione le peculiari caratteristiche degli ambiti spaziali di che trattasi, i quali benché aperti ad un pubblico utilizzo, non possono essere comunque considerati scevri da potenziali pericoli, anche e soprattutto a causa delle specifiche attività che in parte di essi possono essere effettuate, l'accesso e la circolazione in detta **zona "B"** deve ritenersi limitato e condizionato dalle ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo così come di seguito segnatamente riportato:

10.1. molo di Ponente

Vista la particolare ristrettezza della carreggiata, l'assenza di barriere fisiche a ciglio banchina, e tenuto altresì conto della vocazione dello stesso a "*passeggiata pubblica*", il transito è consentito solo ai pedoni ed alle biciclette/velocipedi purché condotti a mano.

Sono vietati il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di veicolo. Le Ditte e/o privati che, in ragione del proprio *status*, abbiano necessita di accedere sul predetto molo al fine di espletare operazioni di carico/scarico materiale, presso l'attività di ristorazione ivi presente, ovvero presso i cc.dd. "Quadri" assentiti in concessione, dovranno essere muniti dell'apposita autorizzazione, da richiedere all' Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, nei modi e secondo le tempistiche di cui al successivo articolo 11, e, in ogni caso, dovranno attenersi altresì alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 10.1.1.** la massima velocità consentita è di **10 Km/h**; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale);
- 10.1.2.** è vietato effettuare manovre pericolose;
- 10.1.3.** dare sempre la precedenza ai pedoni;

- 10.1.4.** la circolazione dovrà avvenire ad una distanza di sicurezza dalla linea gialla (ove presente o visibile), e comunque mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio banchina a giudizio del conducente stesso;
- 10.1.5.** è vietato il transito in caso di condizioni meteo avverse o di scarsa visibilità;
- 10.1.6.** eventuali soste non dovranno intralciare il regolare flusso pedonale, e saranno limitate al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico materiale.

10.2. via Lungomare Mediterraneo

Tratto di strada compreso tra l'intersezione con "Viale Adriatico" ed il *varco banchina 9*.

La circolazione avviene nei due sensi di marcia; sono vietate la sosta e la fermata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in entrambi i lati della carreggiata - la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli individuati da segnaletica verticale ed orizzontale, poste in prossimità delle banchine n°10 e n°11. La circolazione dei pedoni deve avvenire utilizzando gli appositi marciapiedi presenti.

10.3. via Pilo Biancalana

Tratto di strada compreso tra l'intersezione con via Lungomare Mediterraneo e l'ingresso del porto turistico "Marina dei Cesari".

La circolazione avviene nei due sensi di marcia; sono vietate la sosta e la fermata, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, in entrambi i lati della carreggiata - la sosta è consentita esclusivamente negli appositi stalli individuati da segnaletica verticale; i pedoni, le biciclette e/o i velocipedi, dovranno utilizzare l'apposita area dedicata predisposta dall'Amministrazione Civica.

10.4. darsena Borghese

Comprende le aree demaniali marittime tra la Darsena Borghese ed il ponte della Ferrovia. Il transito è consentito solo ai pedoni ed alle biciclette/velocipedi purché condotti a mano. Sono vietati il transito, la sosta e la fermata di qualsiasi tipo di veicolo. Le Ditte e/o privati che, in ragione del proprio *status*, abbiano necessità di accedere alle predette aree, dovranno essere muniti dell'apposita autorizzazione, da richiedere all' Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, nei modi e secondo le tempistiche di cui al successivo articolo 11, e, in ogni caso, dovranno attenersi altresì alle seguenti ulteriori limitazioni:

- 10.4.1.** la massima velocità consentita è di **10 Km/h**; la velocità dovrà, in ogni caso, essere tale da consentire l'arresto del veicolo in condizioni di sicurezza (tenuto conto in particolare della visibilità, delle condizioni meteorologiche e dello stato del manto stradale);
- 10.4.2.** è vietato effettuare manovre pericolose;
- 10.4.3.** dare sempre la precedenza ai pedoni;
- 10.4.4.** la circolazione dovrà avvenire ad una distanza di sicurezza dalla linea gialla (ove presente o visibile), e comunque mantenendo una distanza di sicurezza dal ciglio banchina a giudizio del conducente stesso;
- 10.4.5.** è vietato il transito in caso di condizioni meteo avverse o di scarsa visibilità;
- 10.4.6.** eventuali soste non dovranno intralciare il regolare flusso pedonale, e saranno limitate al tempo strettamente necessario alle attività da compiere.

10.5. passeggiata del “Lisippo”

Passeggia pubblica destinata esclusivamente alla circolazione pedonale.

10.6. ponte “de Barbon”

Ponte pubblico posto sul canale Albani, collega la zona Porto alla località “Lido”. Destinato esclusivamente alla circolazione ciclo/pedonale. A tal fine, si fa espresso ed integrale rinvio allo specifico provvedimento adottato dal competente Ufficio del Comune di Fano.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONI

Articolo 11

(Permesso di accesso al porto)

1. In linea con le disposizioni di cui ai precedenti articoli, gli operatori/utenti portuali, gli operatori marittimi nonché tutti coloro che, a vario titolo, necessitano di accedere nelle aree portuali rientranti nella **zona “A”**, devono presentare con congruo anticipo (e comunque non meno di 48 ore prima) istanza *ad hoc* utilizzando il modello in allegato 2, da trasmettere via p.e.c. all'indirizzo cp-fano@pec.mit.gov.it, ovvero via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ucfano@mit.gov.it, ai fini del rilascio del **“permesso di accesso al porto”**, da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Fano.
2. Con la sottoscrizione dell'istanza, il soggetto firmatario si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci rese; al riguardo, l'Autorità marittima si riserva il diritto di richiedere l'integrazione di ogni documento venga ritenuto utile a supportare/comprovare la richiesta formulata nonché ad accertare il possesso dei previsti requisiti.
3. Il “permesso di accesso al porto” autorizza ad accedere alle aree di cui alla zona “A”, e, laddove presenti, attraverso le sbarre automatizzate così come indicate al precedente articolo 9, pertanto, all'atto della richiesta, il richiedente dovrà indicare l'area ovvero le aree nelle quali dovrà avere accesso in base alla propria attività lavorativa, e, contestualmente verrà rilasciato un pass elettronico **“QR CODE”**, da applicare sul permesso cartaceo che consentirà l'apertura dei varchi prescelti. La validità del codice elettronico sarà vincolata a quella del permesso cartaceo.
4. Il permesso in parola è rilasciato con validità non superiore a due anni e scadenza al 31 dicembre a prescindere dalla data di rilascio. I QR CODE avranno invece validità quadrimestrale, pertanto, ad ogni “permesso di accesso al porto” saranno collegati n. 06 (sei) QR CODE. Tuttavia, esigenze temporanee ed occasionali di accesso all'ambito portuale saranno autorizzate, secondo le modalità e tempistiche di cui al punto 1 del presente articolo, con apposito **“permesso provvisorio”** (in tal caso, verrà sempre rilasciato un permesso in formato cartaceo, e, laddove necessario, un QR CODE, che abiliterà il conducente ad accedere all'area portuale indicata

nell'istanza, per un periodo di tempo limitato). Come indicato dal precedente articolo 9 punti 9.1.2. e 9.1.9., il permesso provvisorio verrà rilasciato anche a coloro che, per finalità lavorative, abbiano necessita di accedere alla darsena Pipeta e/o al molo di Levante.

5. Così come stabilito dal precedente articolo 10, coloro che a vario titolo abbiano la necessità, per finalità lavorative, di accedere a talune aree ricomprese nella **zona "B"** - molo di Ponente e aree demaniali marittime poste tra la Darsena Borghese ed il ponte della Ferrovia - devono presentare con congruo anticipo (e comunque non meno di 48 ore prima) istanza *ad hoc* utilizzando il modello in allegato 2, da trasmettere via p.e.c. all'indirizzo cp-fano@pec.mit.gov.it, ovvero via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ucfano@mit.gov.it, ai fini del rilascio dell' **"autorizzazione"** da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia Costiera di Fano (in tal caso, verrà rilasciato solo un permesso in formato cartaceo con validità limitata in base all' esigenza).
6. Il permesso, che sia esso a validità biennale, provvisorio, unitamente al QR CODE, laddove previsto, nonché l'autorizzazione di cui al precedente punto 5, devono essere esposti in modo ben visibile sul parabrezza degli autoveicoli o esibiti dai conducenti di motocicli e ciclomotori a richiesta delle Autorità.
7. Ciascun permesso/autorizzazione rilasciato può essere utilizzato esclusivamente per il veicolo a cui è destinato.
8. La mancata esposizione o esibizione, ai fini del controllo e della vigilanza, equivale alla mancanza del possesso di un valido permesso/autorizzazione.
9. Il permesso/autorizzazione può essere revocato o limitato in qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell'Autorità marittima per contingenti necessità o sopravvenute esigenze tecnico-portuali.
10. La sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno legittimato il rilascio del permesso/autorizzazione ovvero il suo uso improprio ne comportano la revoca, con conseguente obbligo in capo all'interessato di restituzione immediata dello stesso alla Autorità marittima che lo ha rilasciato.
11. In caso di furto/smarrimento del permesso/QR CODE, deve essere presentata denuncia agli Organi di Polizia. Copia di tale denuncia dovrà pervenire, a cura dell'interessato, all'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, ai fini del rilascio dell'eventuale duplicato.
12. Il rilascio dei permessi/autorizzazioni è da ritenersi comunque quantitativamente contingentabile dall'Autorità marittima, sulla scorta di insindacabili valutazioni anche derivanti dal numero complessivo delle richieste pervenute; conseguentemente a ciò, il rilascio di detti permessi/autorizzazioni può essere negato, così come limitato nella sua portata autorizzativa, tanto più al verificarsi di possibili e specifiche congestioni della viabilità in ambito portuale e/o di sopravvenute necessità tecniche/operative/emergenziali.

Articolo 12

(Trasporti eccezionali)

1. I veicoli eccezionali o quelli definiti, ai sensi del Codice della Strada, “trasporti eccezionali”, per accedere in ambito portuale, anche se scortati dalla Polizia Stradale, devono essere in possesso del permesso di accesso in porto/QR CODE rilasciato dall’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, ai sensi del precedente articolo 11.
2. Le Ditte che intendono effettuare un trasporto eccezionale nell’ambito portuale di Fano, devono presentare, con congruo anticipo (e comunque non meno di 48 ore prima), apposita comunicazione, come da modello in allegato 3 da trasmettere via p.e.c. all’indirizzo cp-fano@pec.mit.gov.it, ovvero via *e-mail* all’indirizzo di posta elettronica ucfano@mit.gov.it, al fine di ricevere il **nulla-osta** da parte dell’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano.
3. Inoltre, onde evitare eventuali ripercussioni negative al normale scorrimento del traffico portuale, prima del passaggio del trasporto eccezionale di che trattasi, la Ditta deve:
 - a) accertarsi che le aree interessate siano completamente sgombre da possibili ostacoli;
 - b) predisporre, almeno 24 ore prima dell’inizio delle operazioni, appositi cartelli di **“DIVIETO DI SOSTA”** da posizionare lungo il tragitto da percorrere.

Articolo 13

(Carrelli elevatori)

1. L’utilizzo dei cosiddetti “*carrelli elevatori*”, impiegati per la movimentazione delle unità all’interno degli ambiti portuali è soggetto alle norme del presente provvedimento.
2. Tali mezzi meccanici, sprovvisti di targa e di documenti d’immatricolazione, posso circolare esclusivamente in ambienti chiusi, come piazzali, aree rimessaggio etc., così come previsto dal vigente “*Codice della Strada*” ed in particolare dall’articolo 114 e dal Decreto Dirigenziale del 14/01/2014 n. 752.
3. Tuttavia, vista la peculiarità del porto di Fano, frammentato in aree operative e aree a percorrenza pubblica, considerata la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità, nonché la sicurezza delle aree di lavoro, e, tenuto comunque conto delle peculiari esigenze lavorative di taluni operatori portuali, soprattutto per quel che concerne lo spostamento di unità navali da una zona all’altra del porto, le Ditte che necessitano di utilizzare i predetti “*carrelli elevatori*” devono munirsi della prescritta autorizzazione per la circolazione saltuaria, da far pervenire in copia all’Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano, il cui rilascio è a cura della locale Motorizzazione Civile, acquisito il benestare dell’Ente proprietario della strada, così come previsto dalle norme in premessa citate.
4. Allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli operatori e di tutti coloro che a vario titolo accedono alle aree portuali, nonché di meglio disciplinare lo svolgimento di

dette operazioni all'interno del contesto portuale, prima dello svolgimento di ogni tipo di attività di movimentazione di unità navali, mediante l'utilizzo dei carrelli in parola, le Ditte interessate devono presentare, con congruo anticipo (e comunque non meno di 48 ore prima), apposita comunicazione, come da modello in allegato 3 da trasmettere via p.e.c. all'indirizzo cp-fano@pec.mit.gov.it, ovvero via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ucfano@mit.gov.it, al fine di ricevere il **nulla-osta** da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano.

4. La movimentazione delle unità tramite l'utilizzo dei predetti carrelli elevatori deve avvenire nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
- a) il carrello elevatore deve essere munito di appositi avvisatori acustici da tenere attivi quando il carrello è in movimento, anche se privo di carico;
 - b) durante il percorso, il carrello deve essere accompagnato da una scorta che ne indicherà la presenza, e che, laddove opportuno, veicola il transito di eventuali altri mezzi lungo la carreggiata;
 - c) il carrello elevatore deve essere munito di polizza assicurativa per la responsabilità civile;
 - d) prima dell'inizio della movimentazione, l'operatore addetto deve assicurarsi che il percorso sia libero da eventuali ostacoli;
 - e) durante il trasferimento la velocità del carrello non deve essere superiore ai 2 Km/h.

TITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 14

(Visite guidate)

Le visite di gruppo (es. scolaresche) all'interno degli ambiti portuali, al di là delle zone specificatamente interessate, possono essere effettuate solo ed esclusivamente previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Fano, nella quale verranno altresì indicate eventuali prescrizioni e modalità di svolgimento.

Articolo 15

(Ulteriori disposizioni di dettaglio)

In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidente stradale, presenza di soggetto ferito a bordo di unità o in banchina, rischio ambientale, ecc.), oltre alla tempestiva attuazione di tutte le iniziative previste dalle pertinenti pianificazioni di sicurezza ai sensi delle normative/disposizioni vigenti, tutti i soggetti concessionari e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, devono adoperarsi affinché le corsie di viabilità siano rese prontamente libere e disponibili al sopraggiungere dei mezzi delle Forze di Polizia e di soccorso.

Articolo 16

(Circolazione animale)

1. Le persone fisiche hanno facoltà di avere al seguito animali di compagnia e/o d'affezione come definiti dalle vigenti disposizioni sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
2. Resta inteso che dovranno essere rispettate le seguenti misure:
 - a) l'animale deve essere tenuto al guinzaglio e il proprietario o chi lo conduce e ne ha la responsabilità deve avere al seguito una museruola quando ne è previsto l'uso;
 - b) il proprietario o chi lo conduce e ne ha la responsabilità, ha l'obbligo di raccogliere e smaltire le deiezioni.

Articolo 17

(Tutela della privacy)

Le norme del presente regolamento sono adottate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e riservatezza della persona.

I dati personali registrati in sede di presentazione della richiesta per il rilascio del permesso di accesso al porto di cui all'articolo precedente sono quelli strettamente necessari al perseguimento delle finalità correlate al servizio richiesto e possono essere utilizzati solo nell'ambito di tali finalità.

Articolo 18

(Obblighi relativi alla segnaletica/cartellonistica e accessori per la sicurezza)

1. E' fatto obbligo alla competente articolazione dell'Ente locale titolare delle funzioni gestionali in ambito portuale, limitatamente alle aree di cui al presente provvedimento e non assentite in concessione, la realizzazione/il posizionamento/il mantenimento/la manutenzione di tutta la segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), della cartellonistica relativa alle aree del presente Regolamento, conformemente alle disposizioni del vigente "*Codice della strada*", nonché della cartellonistica monitoria/di pericolo specificatamente richiesta dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, da individuarsi di intesa con la locale Autorità marittima.
2. La mancanza della segnaletica/cartellonistica di sicurezza, salvo che la stessa non integri inottemperanza o altro illecito amministrativo o penale, porterà a valutazione di interdizione delle aree per esigenze di sicurezza.

Articolo 19

(Deroghe)

1. In linea generale, si ribadisce che non sono soggetti ai divieti/alle prescrizioni di cui al presente Regolamento i veicoli di servizio della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, delle Amministrazioni/Associazioni di pronto soccorso, delle Autorità sanitarie, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle Dogane, dell'Amministrazione Comunale di Fano e degli Enti di Protezione Civile riconosciuti, a condizione che siano impegnati in attività riconducibili al proprio ufficio.

2. Eventuali ulteriori deroghe necessarie per esigenze particolari, non contemplate dal presente Regolamento, saranno rilasciate dall'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Fano con proprio motivato provvedimento.





Ministero
delle Infrastrutture e
dei Trasporti

LEGENDA:

-  Capitaneria di Porto
-  Caserma "Gaddoni"
-  Ex Sanità Marittima
-  Zona A: Aree Operative
-  Zona B: Aree Portuali non Operative
-  Zona C: Area Portuale di competenza della locale Civile Amm.

V1: Varco Darsena PIPETA 1
V2: Varco Darsena PIPETA 2
V3: Varco PRINCIPALE
V4: Varco Banchina 9
V5: Varco Banchina 11
V6: Varco Banchina 13
P: Parcheggi Pubblici

Scala 1:3000

All' Ufficio Circondariale marittimo
Sezione T.A.O. – U.O. Tecnica
FANO

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____, e residente in _____, alla
_____, tel/cell. _____ e-mail/PEC _____

IN QUALITA' DI

☐ Armatore ☐ Proprietario ☐ Comandante ☐ Marittimo ☐ Altro _____

denominazione unità	
tipologia	☐ PESCA - ☐ TRAFFICO - ☐ NUOVA COSTRUZIONE - ☐ DIPORTO
n. iscrizione	
registri	☐ RR.NN.MM. e GG. - ☐ RR.NN.CC. - ☐ RR.II.DD
ufficio iscrizione	
punto di ormeggio	

☐ Titolare ☐ Rappresentante ☐ Dipendente ☐ Raccomandatario marittimo ☐ Altro _____

denominazione società	
p.iva/C.F.	
tipologia attività da svolgere	
luogo ¹	

CHIEDE ☐ RILASCIO ☐ INTEGRAZIONE

☐ ZONA A ²			
☐ PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO	annuale (fino al 31/12)	☐ varco principale ☐ varco banchina 11 ☐ varco darsena Pipeta 1	☐ varco banchina 9 ☐ varco banchina 13 ☐ Molo di Levante
☐ PERMESSO PROVVISORIO	dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____	☐ varco principale ☐ varco banchina 11 ☐ varco darsena Pipeta 1	☐ varco banchina 9 ☐ varco banchina 13 ☐ Molo di Levante
☐ ZONA B			
☐ AUTORIZZAZIONE	dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____	☐ Darsena Borghese - ☐ Molo di Ponente	

n.b: selezionare le caselle interessate

¹ per luogo si intende la zona portuale dove viene svolta abitualmente l'attività o dove occasionalmente dovrà essere svolta;

² per l'accesso ai varchi sarà rilasciato contestuale QR CODE.

PER I SEGUENTI VEICOLI

N°	TIPO	MARCA	MODELLO	TARGA
1				
2				
3				
4				
5				

DICHIARA INOLTRE

- a) di essere a conoscenza di quanto previsto dalle norme che regolano la circolazione nell'ambito portuale di Fano, approvate con Ordinanza n. _____ in data _____, che il sottoscritto dichiara di aver integralmente recepito;
- b) che i dati sopra indicati sono veritieri;
- c) di essere consapevole che la presentazione della presente istanza non autorizza all'accesso, se non previo **rilascio di apposito permesso di accesso al porto**;
- d) che l'eventuale rilascio del permesso, sarà utilizzato solo ed esclusivamente per i veicoli da me indicati nella presente istanza e che gli stessi, sono coperti da assicurazione per responsabilità verso terzi, nonché intestati al richiedente/società;
- e) di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di accesso in porto, per motivi o con veicoli, non indicati nella presente istanza;
- f) di aver compreso che la presente istanza potrebbe non essere presa in considerazione, laddove non presentata in congruo anticipo rispetto alla data/ora d'inizio dell'accesso richiesto;
- g) che il veicolo potrà accedere in porto solo se condotto dalla persona fisica indicata nella presente istanza, o in caso di società, da un dipendente della stessa, per entrambi i casi, muniti di idonea patente di guida per il veicolo indicato;
- h) in caso di Società/Ditta, di aver presentato la SCIA alla competente Capitaneria di porto di Pesaro;
- i) di **manlevare** l'Ufficio Circondariale marittimo di Fano da qualsiasi responsabilità che direttamente o indirettamente dovesse al medesimo derivare da danni causati dall'uso del proprio mezzo sia allo stesso che alle persone trasportate ed ai terzi in generale.

_____, _____
Luogo data

IL RICHIEDENTE

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/2003

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si comunica che i dati personali forniti dalla S.V. con la presente istanza potranno formare oggetto di trattamento per le finalità strettamente inerenti all'espletamento della relativa pratica, anche successivamente all'eventuale archiviazione del corrispondente fascicolo. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Il conferimento di tali dati è eseguito in adempimento di obblighi di legge. I dati verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la loro riservatezza. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, i dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate all'esito della pratica ovvero alla posizione giuridico-economica della S.V., nonché ai soggetti di carattere previdenziale. In relazione al trattamento di dati personali, si comunica altresì che **la S.V. ha diritto** all'accesso ai dati personali ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. ... sottoscritt. nat... a il e residente in alla via/viale/corso/piazza n., in relazione all'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso previsto dagli artt. 11, 13 e 23 del Decreto Legislativo 196/2003 al trattamento, alla comunicazione ed al trasferimento dei propri dati personali da parte di codesta Autorità Marittima, con le modalità, per le finalità e la durata precisate nell'informativa.

Fano, _____

Firma

All' Ufficio Circondariale marittimo
Sezione T.A.O. – U.O. Tecnica
FANO

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il _____, e
residente in _____, alla via/piazza _____, tel/cell. _____
e-mail/PEC _____, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della
Ditta _____, p.iva/C.F. _____, con
sede legale in _____, alla via/piazza _____

COMUNICA

di voler effettuare la sottoelata operazione:

☐ TRASPORTO ECCEZIONALE			
DATA	FASCIA ORARIA	TIPOLOGIA DI CARICO	PERCORSO
	dalle ore _____ alle ore _____		da _____ a _____

☐ MOVIMENTAZIONE CARRELLO ELEVATORE			
DATA	FASCIA ORARIA	TIPOLOGIA DI CARICO	PERCORSO
	dalle ore _____ alle ore _____		da _____ a _____

n.b: selezionare le caselle interessate

CHE UTILIZZERA' IL SEGUENTE VEICOLO MUNITO DI PERMESSO/AUTORIZZAZIONE

TIPO	TARGA	PERMESSO ACCESSO AL PORTO ¹	AUTORIZZAZIONE CARRELLO

DICHIARA INOLTRE

- a) di essere a conoscenza di quanto previsto dalle norme che regolano la circolazione nell'ambito portuale di Fano, approvate con Ordinanza n. _____ in data _____, che il sottoscritto dichiara di aver integralmente recepito;
- b) di essere consapevole delle sanzioni previste in caso di accesso in porto, per motivi o con veicoli, non indicati nella presente comunicazione;
- c) di essere consapevole che la presentazione della presente comunicazione non autorizza all'esecuzione di quanto comunicato, se non previo **rilascio di nulla osta**;
- d) che i dati sopra indicati sono veritieri;

☐ **PER IL TRASPORTO ECCEZIONALE**

- di accertarsi che le aree interessate dal trasporto eccezionale siano completamente sgombre da possibili ostacoli;
- di predisporre, almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni, appositi cartelli di **"DIVIETO DI SOSTA"** da posizionare lungo il tragitto da percorrere.

☐ **PER LA MOVIMENTAZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE**

- che il carrello elevatore è munito di appositi avvisatori acustici e sonori che saranno attivi quando il carrello è in movimento, anche se privo di carico;
- che durante il percorso, il carrello sarà accompagnato da una scorta che ne indicherà la presenza, e che, laddove opportuno, veicherà il transito di eventuali altri mezzi lungo la carreggiata;
- che il carrello elevatore è munito di polizza assicurativa per la responsabilità civile;
- che prima dell'inizio della movimentazione, l'operatore addetto si assicura che il percorso sia libero da eventuali ostacoli;
- che durante il trasferimento la velocità del carrello non deve essere superiore ai 2 Km/h.

_____,
Luogo data

LA DITTA²

SPAZIO RISERVATO PER IL VISTO DELL'AUTORITA MARITTIMA

VISTO PER IL NULLA OSTA:

IL NOSTROMO DEL PORTO³

¹ *Necessario solo per accedere attraverso i varchi della ZONA A.*

² *Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo nr. 196 in data 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.*

³ *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

P A G I N A N O N S C R I T T A